ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-6383 del 16/12/2021

Oggetto REG. REG. N. 41/01 ART. 5 E SEGUENTI - CAPELLI

STEFANO E ANTONELLA. CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA ATTRAVERSO UN POZZO AUTORIZZATO ALL'AZIENDA AGRICOLA PARMIGIANI GIANGUIDO, UBICATO IN COMUNE DI SARMATO (PC), LOCALITÀ DOGANA, AD USO IRRIGUO - PROC. PC01A0906 - SINADOC 17869/2021.

Proposta n. PDET-AMB-2021-6599 del 16/12/2021

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza

Dirigente adottante ANNA CALLEGARI

Questo giorno sedici DICEMBRE 2021 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

OGGETTO: REG. REG. N. 41/01 ART. 5 E SEGUENTI – CAPELLI STEFANO E ANTONELLA.

CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA

ATTRAVERSO UN POZZO AUTORIZZATO ALL'AZIENDA AGRICOLA

PARMIGIANI GIANGUIDO, UBICATO IN COMUNE DI SARMATO (PC),

LOCALITÀ DOGANA, AD USO IRRIGUO - PROC. PC01A0906 – SINADOC

17869/2021.

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il R.D. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la L.R. 4/2018 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la L.R. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie, 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015
 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n.69 del 2 luglio 2010 e la nota pervenuta il 17.02.2017 con n. 1809 di prot. con

la quale l'Amministrazione Provinciale forniva una interpretazione delle disposizioni contenute nelle Norme del vigente PTCP (Allegato N5) in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna n° 1181/2018 è stato approvato l'assetto
 organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n° 13/2015, attribuendo alle Aree Autorizzazioni e
 Concessioni territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn.
 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e
 Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

PRESO ATTO che, in data 02/04/2001 (pervenuta all'allora competente Servizio Provinciale per la Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Forestali di Piacenza della Regione Emilia-Romagna il 15/05/2001 ed assunta al protocollo regionale con il n° 2841), il sig. Parmigiani Gianguido, in qualità di titolare dell'omonima Impresa Individuale con sede in Comune di Sarmato (PC) – C.F. PRMGGD54P26C261I e P.I.V.A. 01177570338 (ditta cessata dall'attività in data 30/05/2014 per decesso del titolare), ha richiesto la concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee mediante nuova perforazione ai sensi dell'art. 5 e ss., R.R. 41/2001, codice pratica PC01A0906;

DATO ATTO che:

- con atto del Responsabile del summenzionato Servizio regionale n° 6697 dell'11/09/2001 è stata autorizzata la perforazione del pozzo richiesto, ai sensi dell'art. 16 R.R. 41/2001, e che il richiedente ha documentato il rispetto delle prescrizioni impartite (relazione di fine lavori acquisita agli atti il 07/01/2003 ed assunta al n° 30 del protocollo regionale);
- in data 20/12/2002, pervenuta al Servizio regionale competente in allegato alla summenzionata relazione di fine lavori, il già citato sig. Parmigiani Gianguido, sempre nella sua qualità di titolare dell'omonima Impresa Individuale, ha chiesto il rilascio della concessione per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante il predetto pozzo (per una portata massima di 6 l/s e per un volume di prelievo pari a 180.000 mc/anno) ubicato in Comune di Sarmato (PC), Località Dogana, su terreno censito al N.C.T. del Comune medesimo al foglio 12, mappale 11;

- in data 18/05/2005 (pervenuta al Servizio regionale competente in data 24/05/2005 ed assunta al protocollo regionale con il n. 43952), la sig.a Panelli Luisa, anche in nome e per conto degli altri comproprietari del terreno ove è ubicato il pozzo di cui trattasi (fra i quali i sigg. Capelli Stefano e Antonella) ha fatto presente che dal 10/11/2004 il sig. Parmigiani Gianguido non è più affittuario del fondo Dogana ed ha chiesto che la concessione venisse rilasciata a sé stessa ed agli altri comproprietari del terreno in parola, specificando che il volume di prelievo richiesto è di 80.000 mc/anno;
- in data 21/06/2021 (pervenuto in pari data e in data 23/06/2021 ed assunto al protocollo ARPAE con i n.ri 96636 e 97985) i sigg. Capelli Stefano (C.F. CPLSFN63D22G535F), residente in Comune di Parma in Borgo Santa Chiara d'Assisi n. 10 e Capelli Antonella (C.F. CPLNNL57D49G535Z), residente in Comune di Piacenza in Via Rizzi n. 3, hanno dichiarato che il terreno ove è ubicato il pozzo in parola è di esclusiva loro proprietà e che, dal 2004 al 2021 il pozzo medesimo è stato utilizzato dal nuovo affittuario Azienda Agricola Milani Rodolfo di Borgonovo V.T. (PC) per una portata massima pari a 30 l/s e per un volume medio annuo pari a 20.000 mc/anno;
- in data 20/07/2021 (pervenuta il 23/07/2021 ed assunta al protocollo ARPAE con il n. 115720) il sig. Milani Rodolfo, in qualità di legale rappresentante della summenzionata Azienda Agricola Milani Rodolfo (P.I.V.A. 01294920333) ha dichiarato a sua volta di aver utilizzato il pozzo di cui trattasi, confermando i sopra riportati portata massima e volume di prelievo e specificando per ogni anno (dal 2005 al 2021) l'utilizzo e la coltivazione irrigata;
- con nota 27/07/2021 prot. n. 117657, questo Servizio ha richiesto all'Azienda Agricola Milani Rodolfo il pagamento dei canoni arretrati;
- la medesima Azienda Agricola Milani Rodolfo, chiedendo l'applicazione dell'eccezione della prescrizione per i canoni dal 2005 al 2015) ha provveduto a versare gli importi dovuti in data 28/07/2021;
- nelle more delle conclusioni del predetto procedimento, in data 13/09/2021 (pervenuta il 16/09/2021 ed assunta al protocollo ARPAE con il n° 142458), i già citati sigg. Capelli Stefano (C.F. CPLSFN63D22G535F), residente in Comune di Parma in Borgo Santa Chiara d'Assisi n. 10 e Capelli

Antonella (C.F. CPLNNL57D49G535Z), residente in Comune di Piacenza in Via Rizzi n. 3 hanno presentato istanza di variante sostanziale (diminuzione della portata massima a 27 l/s e aumento del volume del prelievo a 114.000 mc/anno) alla richiesta di concessione sopra descritta per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante il pozzo in parola, avente ora le seguenti caratteristiche:

- prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di m 20;
- ubicazione del prelievo: Comune di Sarmato (PC), Località Dogana, su terreno di proprietà dei richiedenti, censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al Foglio n. 12, mappale n. 11; coordinate UTM 32: X: 541.451 Y: 4.991.485);
- corpo idrico interessato: cod. 0630ER-DQ2-PPCS nome: PIANURA ALLUVIONALE PADANA
 CONFINATO SUPERIORE (limite acquifero A2 mt 87,12 da p.c.);
- destinazione della risorsa ad uso irriguo;
- portata massima di esercizio pari a 1/s 27;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 114.400;

CONSIDERATO che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione di derivazione da acque sotterranee ai sensi dell'art. 5 e ss., R.R. 41/2001;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della succitata domanda sul BURERT n. 293 del 13/10/2021 senza che nei termini previsti dal predetto avviso siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

DATO INOLTRE ATTO che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso "irrigazione agricola";

CONSIDERATO:

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7,
 R.D. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, R.R. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume
 Po;
- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. "Direttiva Derivazioni" (delib. 8/2015,
 aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è

- necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "Metodo Era", definiti dalla medesima direttiva;
- che in base alla valutazione *ex ante* condotta col "*metodo Era*", la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di "*Attrazione*", definiti dalla medesima direttiva;

PRESO ATTO che sono stati acquisiti i pareri di rito nell'ambito dell'istruttoria del procedimento di autorizzazione alla perforazione;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dai seguenti enti:

- Provincia di Piacenza (nota pervenuta in data 01/10/2021 ed assunta al protocollo ARPAE con il n. 151346);
- Consorzio di Bonifica di Piacenza (nota pervenuta in data 21/10/22021ed assunta al protocollo ARPAE con il n. 162208);

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per il canone per l'anno 2021;
- ha versato in data 13/12/2021 la somma pari a 466,78 euro richiesta a titolo di deposito cauzionale;

RESO NOTO che:

- la Responsabile del procedimento è la Titolare dell'incarico di funzione "PC Demanio Idrico"
 Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza dell'ARPAE Emilia-Romagna, Giovanna
 Calciati;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE
 Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono
 contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web
 dell'Agenzia www.arpae.it;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione codice pratica PC01A0906;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

- 1. di assentire ai sigg. Capelli Stefano (C.F. CPLSFN63D22G535F), residente in Comune di Parma in Borgo Santa Chiara d'Assisi n. 10 e Capelli Antonella (C.F. CPLNNL57D49G535Z), residente in Comune di Piacenza in Via Rizzi n. 3, fatti salvi i diritti di terzi, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PC01A0906, ai sensi dell'art. 5 e ss R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di m 20;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Sarmato (PC), Località Dogana, su terreno di proprietà dei richiedenti, censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al Foglio n. 12, mappale n. 11; coordinate UTM 32: X: 541.451 Y: 4.991.485);
 - corpo idrico interessato: cod. 0630ER-DQ2-PPCS nome: PIANURA ALLUVIONALE PADANA
 CONFINATO SUPERIORE (limite acquifero A2 mt 87,12 da p.c.);
 - destinazione della risorsa ad uso irriguo;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 27;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 114.400;
- 2. di stabilire che la concessione è valida fino al 30/06/2031:
- 3. *di approvare* il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 14/12/2021;
- 4. *di dare atto* che quanto dovuto per i canoni fino all'anno 2021 è stato pagato;
- 5. *di dare, altresì*, atto che la somma richiesta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in 466,78 euro, è stata versata;
- 6. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
- 7. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
- 8. di rendere noto che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà
 alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la
 prevenzione della corruzione e la trasparenza di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di
 contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.
 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di
 Arpae;
- 9. *di dare, infine, atto* che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b), del D.Lgs. nº 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla data di notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data;

10. di notificare il presente provvedimento nei termini di legge.

La Dirigente Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
dott.a Anna Callegari
ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata ai sigg. **Capelli Stefano** (C.F. CPLSFN63D22G535F), residente in Comune di Parma in Borgo Santa Chiara d'Assisi n. 10 e **Capelli Antonella** (C.F. CPLNNL57D49G535Z), residente in Comune di Piacenza in Via Rizzi n. 3 (codice pratica PC01A0906).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

- 1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m 20, con colonna filtrante in acciaio del diametro di mm 323, equipaggiato con motopompa ad asse verticale della potenza di 70 kW, dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra m 15 e m 20 dal piano di campagna.
- L'opera di presa è sita in Comune di Sarmato (PC), Località Dogana, su terreno di proprietà dei richiedenti, censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al Foglio n. 12, mappale n. 11; coordinate UTM 32: X: 541.451 Y: 4.991.485).

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

- 1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irriguo, e può essere utilizzata esclusivamente per l'irrigazione dei terreni agricoli censiti a C.T. del Comune di Sarmato (PC), foglio n° 12, mappali n.ri .2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17 e 48 della superficie complessiva di circa 40.58.60 Ha.
- Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 27 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 114.400.
- 3 Il prelievo avviene dal corpo idrico cod. 0630ER-DQ2-PPCS nome: PIANURA ALLUVIONALE PADANA CONFINATO SUPERIORE (limite acquifero A2 mt 87,12 da p.c.).

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

- La L.R. n. 3/1999 e ss.mm. e ii. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi di tali canoni.
- 2. La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.
- 3. Il canone dovuto per l'anno 2021 ammonta a euro 466,78.

- 4. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
- 5. Il concessionario è tenuto ad adeguare il canone in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
- 6. Il concessionario, qualora il misuratore installato ai sensi dell'art. 7 del presente Disciplinare, al 31 dicembre dell'anno di riferimento dovesse rilevare un volume di acqua prelevata inferiore a quello concesso, potrà richiedere che la parte del canone anticipatamente versata per i volumi non prelevati venga imputata a compensazione per i versamenti del canone dell'anno successivo.
- La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).
- Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

- 1. Il deposito cauzionale versato, pari a **466,78 euro**, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
- 2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

- 1. La concessione è valida fino al 30/06/2031.
- 2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal

- disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
- 3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
- 4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

- 1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancata installazione del dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
- 2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
- 5. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di
misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31
gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio

Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. Alternativamente alla installazione del predetto dispositivo, il concessionario potrà aderire ad un sistema di consiglio irriguo (ad esempio IRRINET), con conferma da parte dell'utente dei consumi effettivamente utilizzati.

- 2. Cartello identificativo Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.
- 3. Variazioni Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
- 4. Sospensioni del prelievo Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
- 5. Subconcessione Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
- 6. Cambio di titolarità Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
- 7. Cessazione dell'utenza –Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
- 8. Responsabilità del concessionario Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

 Obbligo di verificare la sussistenza di fenomeni di criticità per i prelievi eccessivi da falda (subsidenza).

ARTICOLO 8 - VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 9 - SANZIONI

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della LR 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

Il sottoscritti Capelli Stefano (C.F. CPLSFN63D22G535F) e Capelli Antonella (C.F. CPLNNL57D49G535Z), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

in data 14/12/2021

Firmato, per accettazione, dai concessionari

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.